

"AULA S"
14735/09



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3698/2008

Dott. FERNANDO LUPI - Rel. Presidente - Cron. 14735
Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - Rep.
Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere - ud. 20/05/2009
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3698-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato BELLACOSA
MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
BELLACOSA PANCAZIO (avviso via fax 081/5177539),
giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10127/2006 della COMMISSIONE

2009

4673

TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA del 20.11.06, depositata
il 13/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/05/2009 dal Presidentde e Relatore
Dott. FERNANDO LUPI.



ORDINANZA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art.380 bis c.p.c. : "La C.T.C. ha rigettato il ricorso dell'Ufficio Imposte Dirette di Pagani nei confronti di ██████████ confermando l'annullamento di avvisi di accertamento per IVA 1982,1983, 1984 e 1985. In motivazione riteneva che non costituissero presunzioni gravi quelle poste a base degli avvisi di accertamento.

Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi l'Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni proposte dal contribuente.

Sulla legittimazione dell'Agenzia si rileva che dalla data di istituzione di essa vi è stata un successione a titolo particolare in tutti i rapporti tributari con legittimazione del nuovo ente in luogo del Ministero, cfr. tra le tante da ultimo Cass.13149/08. L'Agenzia è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato senza necessità di mandato, cfr. Cass. n.11227/07.

L'anno, di cui all'art.330 terzo comma c.p.c., va calcolato aggiungendo i 46 giorni del periodo feriale, cfr. Cass. 21514/2008.

Anche dopo la riforma del processo di cui al DPR n.546/1992 è ammesso avverso le decisioni della C.T.C. ricorso per cassazione a sensi dell'art.111 Cost. , il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, pertanto sono inammissibili i motivi che deducono violazione di legge.

Il ricorso è fondato in relazione al secondo e sesto motivo con i quali deducendo violazione rispettivamente degli artt. 2729 c.c. e 112 c.p.c. la ricorrente, formulando idonei quesiti di diritto, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto presunzioni non gravi la denuncia di percentuali di sfrido molto maggiori di quelle accertate dalla G.di F. in sede di ispezione, la macroscopica differenza tra quantità di merce acquistata e venduta e per non avere motivato sull'omessa fatturazione degli imballaggi nel1984.

Le censure sono fondate in quanto sulla questione della omessa fatturazione degli imballaggi la sentenza tace e la differenza macroscopica tra i quantitativi di merce acquistata e quelli della merce venduta e la denuncia di percentuale di sfrido ben ed maggiori di quelle constatate rappresentano logicamente gravissime ed univoche presunzioni di vendita senza fattura e dell'accertata evasione IVA."

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto della relazione, precisando però che la sentenza, emessa nel dicembre 2006, poteva essere impugnata anche per vizio di motivazione ai sensi del quarto comma dell'art.360 c.p.c. introdotto dal d.l.vo n.40 del 2006. Ritiene, pertanto che ricorra l'ipotesi prevista dall'art.375 n.5 c.p.c della manifesta fondatezza del ricorso anche in relazione ai denunciati vizi di omessa motivazione nella quale, con le sole affermazioni *non si ritiene che, tale assunto non può essere condiviso*, si disattendono argomentati accertamenti di fatto del p.v.c. .

La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania,allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del processo di cassazione.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Regionale Tributaria della Campania.

Così deciso il 20 maggio 2009

Il Presidente
Dott. Fernando Lupi



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL R.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Firma

23 GIU. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C/1

Giuseppina Oddo

